



Un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A.

## POLIZZE ASSICURATIVE

TUTTI I VIAGGI RIPORTATI SUL PRESENTE CATALOGO SONO COPERTI DA POLIZZA ASSICURATIVA PER LE SPESE MEDICHE ED IL BAGAGLIO AL SEGUITO

Nella quota di partecipazione è incluso un certificato di assicurazione ELVIA che prevede le seguenti prestazioni:

### INTERASSISTANCE 24 h SU 24 che comprende:

- centrale operativa 24 ore su 24 ore
- consulenza medica
- rientro medico sanitario del passeggero
- rientro di un familiare assicurato
- spese di viaggio di un familiare, in caso di ricovero ospedaliero superiore a 7 giorni
- rientro dei figli minori
- rimborso spese di cura, con un massimale di € 2.582,28 - per i viaggi all'estero € 258,23 - per i viaggi in Italia (franchigia € 25,82)
- spese supplementari di soggiorno

- rientro a domicilio dell'assicurato convalescente
- rientro anticipato a causa di lutto in famiglia, fino concorrenza di € 774,69
- invio medicinali urgenti
- invio messaggi urgenti
- rimborso spese telefoniche, fino a € 103,29
- interprete a disposizione
- anticipo cauzione all'estero
- rimpatrio salma, in caso di decesso

### BAGAGLIO (incluse limitazioni)

- fino a € 258,23 - Italia (a Primo Rischio Assoluto)
- fino a € 413,17 - Europa / Mondo (a Primo Rischio Assoluto)



## SPESE DI ANNULLAMENTO VIAGGIO

### ASSICURAZIONE SPESE DI ANNULLAMENTO

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1 - OGGETTO - L'assicurazione, rimborsa la penale di annullamento (con esclusione della quota di iscrizione) dovuta per contratto dall'Assicurato all'Organizzatore del Viaggio o al Vettore, in base a quanto previsto dalle Condizioni generali del contratto di Viaggio, se il viaggio e/o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:

1.1 - Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato, del coniuge o convivente more uxorio, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore.

1.2 - Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l'Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata, nonché del suo coniuge o convivente more uxorio, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore.

1.3 - Malattia, infortunio o decesso dell'unico Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato dell'Assicurato.

1.4 - Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di licenziamento / sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato o nuova assunzione.

1.5 - Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscano i beni immobili dell'Assicurato o i locali dove questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongano la sua presenza. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o locazione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate tali dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza.

1.6 - Intimazione a comparire avanti l'Autorità Giudiziaria quale testimone o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificate all'Assicurato in un momento successivo all'iscrizione al viaggio. Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2 e 1.3 si precisa che, tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti al-

l'iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la prenotazione del viaggio.

Art. 2 - SCOPERTO

SU OGNI RIMBORSO VERRÀ APPLICATO UNO SCOPERTO DEL 10%, CON UN MINIMO DI € 51,65, A CARICO DELL'ASSICURATO.

Art. 3 - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

3.1 - Dall'assicurazione sono escluse le rinunce dovute a:

a) un evento non previsto dal precedente art. 1 OGGETTO e successivi capoversi.

b) infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto nell'ultimo capoverso dell'art. 1), come pure le malattie croniche, le malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; patologie dovute ad abuso di alcolici; stato di gravidanza.

c) motivi professionali, salvo quanto previsto al precedente art. 1.4.

d) scioperi, negazione di visti consolari, incompatibilità con vaccinazioni.

3.2 - Qualora l'Assicurato si iscriva assieme a due o più persone, non familiari, quale componente di un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido per il risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di quelle persone indicate nell'art. 1.1 e 1.2 che abbia rinunciato al viaggio per una delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti agli artt. 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6 il rimborso verrà preso in considerazione solo per l'Assicurato direttamente coinvolto.

3.3 - Fermo restando quanto disposto dalle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione vengano annullati in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art. 1, ELVIA rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato, purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 C.C.). Pertanto, la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicurato.

3.4 - In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di ELVIA di effettuare un controllo medico.

3.5 - ELVIA ha diritto di subentrare nel possesso

dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso.

IN CASO DI SINISTRO L'ASSICURATO DEVE ATTE- NERSI ALLE DISPOSIZIONI INDICATE AGLI ARTT. 1 e 3 «OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI» DELLE C.G.A.

### OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1 - In caso di annullamento avvisare immediatamente l'Agenzia di Viaggi dove è stato prenotato il viaggio e scrivere, entro CINQUE GIORNI a Mondial Assistance Italia - VIA AMPÈRE, 30 - 20131 MILANO (Ufficio Sinistri - tel diretto 02 26609513), allegando la certificazione medica o di ricovero e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata o infortunata, o altra documentazione relativa al motivo della rinuncia.

Inviare inoltre, anche successivamente, copia del contratto di vendita rilasciato dall'Agenzia di Viaggi ai sensi del D.LGS. n. 111 del 17/3/1995, copia del programma di viaggio e relativo regolamento penali, copia estratto conto di prenotazione e copia estratto conto delle penali dovute per l'annullamento emessi dall'Organizzatore del viaggio, ricevuta del pagamento effettuato ed eventuali documenti di viaggio in originale (biglietti, voucher, visti, ecc.).

L'Assicurato dovrà fornire ad Elvia tutte le informazioni richieste e mettere a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l'assicurazione, egli libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l'Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo ad Elvia l'uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 2 - L'Assicurato è tenuto a cedere ad ELVIA, fino a concorrenza dell'indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione ELVIA di esercitare tali diritti.

Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge italiana.

Al sensi della legge nr. 675 del 31/12/1996 (c.d. Privacy) informiamo che i dati personali degli assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo rapporto assicurativo. Titolare del trattamento è Mondial Assistance Italia S.p.A.